Tribunale di Napoli Nord

Il Giudice dell'Esecuzione: dott. Alessandro Auletta

Oggetto: ESECUZIONE IMMOBILIARE

Causa: Juliet SpA. c/

- R.G.E. 53/2021

UDIENZA: 7 giugno 2022



II CTU: arch. PA dott. Vincenzo Erario



Firmato Da: ERARIO VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 19b9e7f1b5357626ce17ddad9368147

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Esecuzione Immobiliare Giudice dell'Esecuzione dott. Alessandro Auletta R.G.E. n. 53/2021 Udienza del 19 aprile 2022

Indice

1. Premessa	pag. 2
2. Risposta quesito – 1 -	pag. 6
3. Risposta quesito – 2 -	pag. 8
4. Risposta quesito – 3 -	pag. 25
5. Risposta quesito – 4 -	pag. 30
6. Risposta quesito – 5 -	pag.32
7. Risposta quesito – 6 -	pag.35
8. Risposta quesito – 7 -	pag.38
9. Risposta quesito – 8 -	pag.39
10. Risposta quesito – 9 -	pag.40
11. Risposta quesito – 10 -	pag.40
12. Risposta quesito – 11 -	pag.41
13. Risposta quesito – 12 -	pag.41
14. Risposta quesito – 13 -	pag.49
15. Risposta quesito – 14 -	pag.49
16. Allegati	





1

PREMESSA

Il sottoscritto **Architetto Vincenzo Erario** con studio professionale in Trentola Ducenta, alla Via Terminillo, 4 iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta al n° 1713, nonché al n. 252 del Tribunale di Napoli Nord e regolarmente iscritto al n. 8997 del Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi, in relazione alla causa di pignoramento immobiliare promossa da Juliet SpA. contro , veniva nominato quale Esperto Stimatore, all'udienza del 11 gennaio 2022 dal Giudice dell'Esecuzione dott. Alessandro Auletta, del Tribunale di Napoli Nord, Ufficio Espropriazioni Immobiliari, venendo così a conoscenza dei vari quesiti di perizia, formulati nei seguenti punti:

SEZIONE A: CONTENUTO DELL'INCARICO DELL'ESPERTO STIMATORE

Il giudice dell'esecuzione incarica l'esperto stimatore di provvedere agli adempimenti di seguito indicati:

<u>CONTROLLO PRELIMINARE: verificare la completezza della documentazione depositata ex art. 567 c.p.c.</u>

In particolare, l'esperto deve precisare in primo luogo:

- se il creditore procedente abbia optato per il deposito dei certificati della Conservatoria dei RR.II. sulle iscrizioni e trascrizioni gravanti sul bene pignorato;

- se il creditore procedente abbia optato per il deposito di **certificazione notarile sostitutiva**. Nel primo caso (**certificati delle iscrizioni e trascrizioni**), l'esperto deve precisare in riferimento a ciascuno degli immobili pignorati:

- se la <u>certificazione delle iscrizioni</u> si estenda per un periodo pari ad almeno venti anni a ritroso dalla trascrizione del pignoramento e sia stata richiesta in relazione a ciascun soggetto che risulti proprietario (sulla scorta dei pubblici registri immobiliari) per il periodo considerato;
- se la <u>certificazione delle trascrizioni</u> (sia a favore, che contro) risalga sino ad un atto di acquisto derivativo od originario che sia stato trascritto in data antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento e sia stata richiesta in relazione a ciascun soggetto che risulti proprietario (sulla scorta dei pubblici registri immobiliari) per il periodo considerato.

Nel secondo caso (**certificazione notarile sostitutiva**), l'esperto deve precisare in riferimento a ciascuno degli immobili pignorati:

• se la <u>certificazione</u> risalga sino ad un atto di acquisto derivativo od originario che sia stato trascritto in data antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento.

In secondo luogo, l'esperto deve precisare se il creditore procedente abbia depositato l'estratto catastale attuale (relativo cioè alla situazione al giorno del rilascio del documento) e l'estratto catastale storico (estratto che deve riguardare il medesimo periodo preso in considerazione dalla certificazione delle trascrizioni: il periodo cioè sino alla data dell'atto di acquisto derivativo od originario antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento).

Nel caso di deposito della certificazione notarile sostitutiva, l'esperto deve precisare se i dati catastali attuali e storici degli immobili pignorati siano indicati nella detta certificazione.

L'esperto dovrà <u>immediatamente segnalare al G.E.</u> nel modulo di controllo della documentazione se il creditore procedente anziché produrre la documentazione ipocatastale o la certificazione notarile sostitutiva si sia limitato ad allegare **mere ispezioni ipotecarie telematiche** contenenti l'elenco sintetico delle formalità risultanti sull'immobile pignorato, atteso che l'art. 567 c.p.c. impone il deposito dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile nonché dell'estratto del catasto, vale a dire, rispettivamente, di una attestazione, proveniente da pubblico ufficiale, relativa



alle risultanze dei registri immobiliari nonché della copia conforme, sempre con attestazione di un pubblico ufficiale, di una parte del registro del catasto. Poiché l'art. 567 c.p.c. impone l'allegazione esclusivamente della certificazione, la circostanza che siano stati depositati dal creditore solo documenti, quali le **visure**, che non sono affatto contemplati dalla norma, dovrà essere immediatamente segnalata al G.E. dall'esperto il quale dovrà interrompere ogni ulteriore attività.

In terzo luogo, l'esperto deve precisare se il creditore procedente abbia depositato il **certificato** di stato civile dell'esecutato.

In difetto, l'esperto deve procedere all'immediata acquisizione dello stesso, precisando nel modulo di controllo della documentazione lo stato civile dell'esecutato come risultante dal certificato.

Nel caso di rapporto di esistenza di rapporto di coniugio, sempre in sede di controllo preliminare (e fermo restando quanto richiesto in risposta al quesito n. 14) l'esperto deve acquisire il **certificato di matrimonio** rilasciato dal Comune del luogo in cui sia stato celebrato, con indicazione delle annotazioni a margine.

Laddove risulti che alla data dell'acquisto l'esecutato fosse coniugato in regime di comunione legale ed il pignoramento non sia stato notificato al coniuge comproprietario, l'esperto indicherà tale circostanza nel modulo di controllo della documentazione di seguito indicato, al fine di consentire al giudice l'adozione dei provvedimenti necessari.

L'esperto deve procedere al controllo della completezza della documentazione depositata ex art. 567 c.p.c. entro trenta (30) giorni dall'accettazione dell'incarico, depositando il modulo di "CONTROLLO DOCUMENTAZIONE", in uso presso l'Ufficio.

Il modulo in questione deve essere depositato con la denominazione "<u>CONTROLLO</u> <u>DOCUMENTAZIONE</u>" e, segnatamente, l'indicazione – sia nella denominazione del "file" dell'atto trasmesso telematicamente, sia nell'intestazione dello stesso, sia infine nell'oggetto della PEC – di una delle seguenti diciture:

"CONTROLLO DOCUMENTAZIONE – NO ATTI AL G.E.", nel caso di esito POSITIVO del controllo sopra indicato;

"CONTROLLO DOCUMENTAZIONE – SI ATTI AL G.E.", nel caso di esito NEGATIVO del controllo sopra indicato.

In tale seconda ipotesi, l'esperto deve segnalare analiticamente i documenti mancanti o inidonei ed in particolare l'eventuale mancanza di continuità delle trascrizioni.

A quest'ultimo riguardo, si rappresenta all'attenzione dell'esperto stimatore che, in caso di esito negativo del controllo preliminare sopra indicato, l'esperto è tenuto ad acquisire preventivamente la documentazione mancante (in particolare, i certificati di stato civile ed i certificati catastali): la segnalazione "CONTROLLO DOCUMENTAZIONE – SI ATTI AL G.E." dovrà essere fatta ESCLUSIVAMENTE laddove l'integrazione della documentazione compiuta dall'esperto evidenzi una situazione diversa da quella presa in considerazione con l'atto di pignoramento (ad esempio: l'appartenenza del bene anche al coniuge in comunione legale al quale il pignoramento non sia stato notificato; l'appartenenza del bene ad uno solo degli esecutati; l'erroneità dell'indicazione dei dati catastali; ecc.).

In data 3 febbraio 2022 il sottoscritto depositava telematicamente il modulo per il controllo della documentazione relativo alla procedura R.G. 53/2021, riportante rispettivamente il nominativo del creditore procedente, il titolo esecutivo posseduto (contratto di mutuo fondiario), il nominativo del debitore, i dati catastali dell'immobile pignorato ed una sintetica descrizione degli stessi, la data di notifica e di trascrizione del pignoramento, la data del deposito dell'istanza di vendita, il nominativo degli altri intestatari catastali nel ventennio antecedente il pignoramento, la data del titolo di acquisto, i nominativi dei precedenti danti causa e i rispettivi titoli fino a coprire il primo passaggio di proprietà nel ventennio antecedente il pignoramento.

Dalla verifica preliminare della documentazione depositata agli atti, lo scrivente conferma la presenza dell'istanza di vendita, nonché la completezza ed idoneità della certificazione notarile sostitutiva allegata dal creditore procedente in relazione al bene pignorato, Inoltre, dalla



certificazione notarile sostitutiva allegata dal creditore *ex* art. 567 comma 2 Cpc., con riferimento all'immobile espropriato, si evince che i certificati delle iscrizioni si estendono al ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento e la certificazione delle trascrizioni sia a favore che contro risale all'ultimo atto di acquisto a titolo derivativo precedente il ventennio (l'esperto ha altresì verificato la continuità delle trascrizioni); si conferma che, sempre nel certificato notarile sostitutivo, il creditore procedente ha depositato l'estratto catastale storico relativo ai passaggi del bene da un possessore ad un altro nel ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento.

Dalla documentazione depositata dal creditore procedente non risulta il certificato di stato civile, né l'estratto dell'atto di matrimonio dell'esecutata che sono stati acquisiti dallo scrivente ed allegati alla presente relazione.

Sarà cura dell'Esperto, in ogni caso, produrre nel corpo del presente Accertamento Tecnico i documenti e le certificazioni aggiornate presso gli uffici competenti (documenti derivanti dalla ricerca presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Orta di Atella (CE) – Settore Urbanistica, nonché derivanti dalla ricerca presso il N.C.E.U. della Provincia di Caserta e presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Dopo aver acquisito gli atti necessari, ai fini della ricostruzione di tutti i passaggi di proprietà fino all'ultimo titolo di acquisto anteriore al ventennio che precede la trascrizione del pignoramento con riguardo al bene pignorato lo scrivente specifica quanto segue:

LOTTO UNICO – Appartamento riportato al N.C.E.U al Foglio 8, Particella 5631, Subalterno 137 piano terra, scala A5 e box auto riportato al N.C.E.U al Foglio 8 Particella 5631, Subalterno 162 piano S1, scala A5. Dopo aver esaminato i titoli di provenienza fino al primo passaggio di proprietà anteriore al ventennio che precede la trascrizione del pignoramento, il sottoscritto esperto stimatore dichiara che il cespite censito presso il N.C.E.U. del Comune di Orta di Atella (CE) al Foglio 8, Particella 5631, Subalterno 137 con annesso box subalterno 162 appartiene per l'intera proprietà alla signora:

1.



1

QUESITO n. 1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.

L'esperto deve precisare quali siano i **diritti reali** (piena proprietà; nuda proprietà; usufrutto; intera proprietà; quota di $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$; ecc.) ed i **beni oggetto del pignoramento.**

In ordine al primo profilo (<u>diritti reali pignorati</u>), l'esperto deve precisare se il diritto reale indicato nell'atto di pignoramento corrisponda a quello in titolarità dell'esecutato in forza dell'atto d'acquisto trascritto in suo favore.

Al riguardo:

- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto più ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: piena proprietà in luogo della nuda proprietà o dell'usufrutto o della proprietà superficiaria; intera proprietà in luogo della quota di ½; quota di ½ in luogo della minor quota di ¼; ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il diritto quale effettivamente in titolarità del soggetto esecutato (anche ai fini della stima);
- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto meno ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: nuda proprietà in luogo della piena proprietà conseguente al consolidamento dell'usufrutto; quota di ½ in luogo dell'intera proprietà; quota di ¼ in luogo della maggior quota di ½; ecc.), <u>l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo.</u>

In ordine al secondo profilo (<u>beni pignorati</u>), in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare unicamente l'oggetto del pignoramento assumendo come riferimento i dati di identificazione catastale indicati nell'atto di pignoramento (senza procedere alla descrizione materiale del bene, descrizione alla quale dovrà invece procedersi separatamente in risposta al quesito n. 2).

Al riguardo:

- nell'ipotesi di "difformità formali" dei dati di identificazione catastale (dati indicati nell'atto di pignoramento diversi da quelli agli atti del catasto alla data del pignoramento medesimo), l'esperto dovrà precisare la difformità riscontrata:
 - nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene con <u>dati di identificazione</u> <u>catastali completamente errati</u> (indicazione di foglio catastale inesistente o corrispondente ad altra zona; indicazione di p.lla catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato; indicazione di sub catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato), <u>l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);</u>
 - nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale non omogenea rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (segnatamente: indicazione del bene con i dati del Catasto Terreni laddove sul terreno vi era già stata edificazione di fabbricato oggetto di autonoma individuazione al Catasto Fabbricati), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
 - nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una <u>consistenza</u> <u>catastale omogenea ma difforme</u> rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (indicazione di p.lla del C.F. o del C.T. già soppressa e sostituita da altra p.lla; indicazione di sub del C.F. già soppresso e sostituito da altro sub), l'esperto preciserà:
 - se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto carattere meramente nominale (nel senso cioè che non abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, variazione per modifica identificativo-allineamento mappe), nel qual caso l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima;
 - se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto carattere sostanziale (nel senso cioè che abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, fusione e modifica), l'esperto informerà immediatamente il G.E. per le determinazioni sul prosieguo, producendo tutta la documentazione necessaria per la valutazione del caso;
- nell'ipotesi di "difformità sostanziali" dei dati di identificazione catastale (difformità della situazione di fatto rispetto alla planimetria di cui ai dati di identificazione catastale: ad esempio, fabbricato interamente non accatastato al C.F.; vani non indicati nella planimetria; diversa distribuzione di fatto dei vani, ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il bene quale effettivamente esistente (rinviando alla risposta al quesito n. 3 per l'esatta descrizione delle difformità riscontrate).



In ogni caso, l'esperto deve assumere come dati di riferimento unicamente l'indicazione del comune censuario, foglio, p.lla e sub catastali.

I dati di altro tipo (rendita catastale; classamento; ecc.) e le relative modifiche non devono essere presi in considerazione dall'esperto.

In particolare, quindi, le variazioni intercorse quanto alla rendita; classamento; ecc. non devono essere riportate nel testo della relazione.

Al fine dell'esatta individuazione dei fabbricati e dei terreni oggetto di pignoramento, l'esperto stimatore deve sempre effettuare una **sovrapposizione delle ortofoto o delle foto satellitari**, reperibili anche sul web, con le mappe catastali elaborate dalla SOGEI.

L'esperto deve darne esplicitamente atto nella relazione in risposta al presente quesito ed inserire le sovrapposizioni effettuate <u>sia nel testo della relazione, che negli allegati alla stessa</u>.

Nel caso in cui i beni oggetto di pignoramento siano interessati (in tutto od in parte) da procedure di **espropriazione per pubblica utilità**, l'esperto acquisirà la relativa documentazione presso gli uffici competenti e fornirà adeguata descrizione delle porzioni interessate dalle dette procedure (stralciandole dalla descrizione).

In risposta a tale quesito, l'esperto deve poi procedere alla **formazione** – sulla base delle caratteristiche dei beni pignorati ed in ogni caso in modo da assicurare la maggiore appetibilità sul mercato degli stessi – di **uno o più lotti per la vendita**, indicando per ciascun immobile compreso nel lotto almeno **tre confini** ed i **dati di identificazione catastale** (<u>con indicazione in tal caso, unicamente dei dati di identificazione attuali</u>).

I confini del bene devono essere menzionati con precisione, preferibilmente mediante l'esatta indicazione dei dati catastali degli immobili confinanti (foglio, p.lla, sub) od altri elementi certi (ad esempio: via; strada; ecc.). L'esperto non deve limitarsi a riportare genericamente la dizione "immobile confinante con fondo agricolo, con proprietà aliena, ecc.".

Nella **formazione dei lotti**, laddove sia indispensabile e comunque <u>previa istanza scritta da rivolgersi al G.E.</u> (in cui siano specificamente indicate e motivate le esigenze di indispensabilità) ed autorizzazione dello stesso, procederà altresì alla <u>realizzazione del frazionamento e dell'accatastamento</u>, allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale.

Nella formazione dei lotti (unico o plurimi) l'esperto deve assicurare la maggiore appetibilità dei beni. In particolare, la suddivisione in lotti deve essere evitata laddove l'individuazione di un unico lotto renda più appetibile il bene sul mercato. In ogni caso, l'esperto deve evitare nei limiti del possibile la costituzione di servitù di passaggio.

Il compendio immobiliare pignorato costituisce l'unico bene facente parte del lotto unico per la vendita.

Piena ed intera proprietà di appartamento facente parte di un complesso immobiliare denominato "Parco Arcobaleno" ubicato nel Comune di Orta di Atella (CE) alla Via Clanio, 33, piano terra, palazzina A5, distinto dal sub. "137" Riportato al catasto urbano:

- N.C.E.U. del Comune di Orta di Atella (CE) al foglio 8, part.lla 5631, sub. 137, cat. A/2, classe 2, vani 6, superficie catastale totale 125 mq, R.c. €. 387,34, con annessa corte esclusiva, confinante a Nord con p.lla 5781, a Sud con scala A5, a Est con sub 136 e viale comune ed a Ovest con sub 138 e discesa comune;

costituisce pertinenza ed accessorio il box auto al piano seminterrato, palazzina A5 riportato al catasto urbano:

- N.C.E.U. del Comune di Orta di Atella (CE) al foglio 8, part.lla 5631, sub. 162, cat. C/6, classe 2, consistenza 17 mq, superficie catastale 18mq, R.c. €. 36,00, confinante con corsia di manovra e cassa scala, con box auto sub 163, con box auto sub 159 e con box auto sub 161.



Firmato Da: ERARIO VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 19b9e7f1b5357626ce17ddad9368147

Proprietaria del cespite per la piena proprietà: 1.


Alla debitrice detta proprietà è pervenuta per l'intera quota in regime di separazione dei beni dalla società con atto di compravendita a rogito del Notaio Fabrocini Silvana del 18/09/2008, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli ai nn. 42701/29356 del 25/09/2008. I diritti reali indicati nell'atto di pignoramento corrispondono a quelli in titolarità all'esecutata in forza dell'atto di compravendita.

Al fine dell'esatta individuazione dell'unità immobiliare pignorata, è stata effettuata una comparazione della foto satellitare della zona con l'estratto di Mappa Catastale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate – Settore Territorio, da cui è emerso che l'unità immobiliare pignorata è in corrispondenza dell'originario foglio 8 p.lla 65 – 66 (soppresse e costituita la p.lla 5611) e 67 con qualità seminativo di classe 01 del Comune di Orta di Atella (CE).









Aerofotogrammetria

Foglio mappale

QUESITO n. 2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.

L'esperto deve procedere alla **descrizione materiale** di ciascun lotto, mediante l'esatta indicazione della **tipologia** di ciascun immobile, della sua **ubicazione** (città, via, numero civico, piano, eventuale numero d'interno), degli **accessi**, delle eventuali **pertinenze** (previo accertamento del vincolo pertinenziale sulla base delle planimetrie allegate alla denuncia di costruzione presentata in catasto, della scheda catastale, delle indicazioni contenute nell'atto di acquisto nonché nella relativa nota di trascrizione e dei criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c.), degli accessori, degli eventuali millesimi di parti comuni, specificando anche il contesto in cui essi si trovano, le caratteristiche e la destinazione della zona e dei servizi da essa offerti nonché le caratteristiche delle zone confinanti.

Con riguardo alle **pertinenze** ed in linea di principio, l'esperto non procederà alla descrizione di beni dotati di autonomo identificativo catastale (salvo che si tratti di beni censiti come "beni comuni non censibili").

Con riferimento al singolo bene, devono essere indicate eventuali **dotazioni condominiali** (es. posti auto comuni; giardino; ecc.), la tipologia, l'altezza interna utile, la composizione interna, la superficie netta, il coefficiente utilizzato ai fini della determinazione della superficie commerciale, la superficie commerciale medesima, l'esposizione, le condizioni di manutenzione, le caratteristiche strutturali, nonché le caratteristiche interne di ciascun immobile, precisando per ciascun elemento l'attuale stato di manutenzione e – per gli impianti – la loro rispondenza alla vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento.

In particolare, l'esperto deve precisare se l'immobile sia dotato di **attestato di prestazione energetica** e quantificare – in caso di assenza – i costi per l'acquisizione dello stesso.

Per i terreni pignorati deve essere evidenziata la loro eventuale situazione di **fondi interclusi** (laddove circondati da fondi altrui e senza uscita sulla via pubblica) da terreni limitrofi appartenenti a terzi o comunque non oggetto della espropriazione in corso, anche se di proprietà dello stesso esecutato.

La medesima circostanza deve essere evidenziata in relazione ad esempio a fabbricati per i quali l'accesso con mezzi rotabili sia possibile solamente attraverso il passaggio su cortile di proprietà esclusiva di un terzo o dell'esecutato medesimo e che non sia stato pignorato.

Nella descrizione dello stato dei luoghi in risposta al presente quesito, l'esperto <u>deve sempre</u> inserire già nel corpo della relazione (e non solamente tra gli allegati) un **numero sufficiente di fotografie**. L'inserimento delle fotografie nel corpo della relazione mira infatti a rendere agevole la comprensione della descrizione fornita.

Le fotografie saranno altresì inserite tra gli allegati alla relazione.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve procedere altresì alla predisposizione di planimetria dello <u>stato reale</u> dei luoghi.

Anche la planimetria deve essere inserita sia in formato ridotto nel testo della relazione (in modo da rendere agevole la comprensione della descrizione fornita), sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima.





L'unità immobiliare pignorata con annesso box auto, costituisce l'unico bene facente parte del lotto unico per la vendita.

L'appartamento pignorato è posto al piano terra e l'accesso allo stesso avviene sia da scala comune denominata A5 con annesso ascensore che serve il piano seminterrato e i piani sovrastanti, sia da ingresso indipendente che si diparte dal viale comune posto ad est che attraversa l'intera corte esclusiva. L'ingresso ordinario all'appartamento si diparte da ballatoio comune ad altre tre unità immobiliari poste ai confini. L'appartamento è composto da: un soggiorno – pranzo, da una cucina con annesso terrazzo coperto e giardino in parte piastrellato ed in parte a seminativo floristico, da corridoio che serve una camera da letto 1, una camera da letto 2, una camera da letto 3, da un wc 1 e un wc 2; confina a Nord con p.lla 5781, a Sud con scala A5, ad Est con sub 136 e viale comune e ad Ovest con sub 138 e discesa comune.

Il tutto riportato nel N.C.E.U. del Comune di Orta di Atella (CE) al foglio 8, part.lla 5631, sub. 137, cat. A/2, classe 2, vani 6, superficie catastale totale 125 mq, totale escluse aree scoperte 108 mq, R.c. €. 387,34. Rientrano tra i beni comuni lo spazio antistante l'ingresso alla scala A5 posto a sud con le relative corsie di manovra (meglio definito sub 1), il viale comune posto ad est da cui si diparte l'ingresso indipendente (meglio definito sub 1), la discesa al seminterrato posto ad ovest (meglio definito sub 1). Mentre pertinenziale all'appartamento pignorato è il box auto al piano seminterrato le cui pertinenze comuni sono l'intero sub 5, meglio definito quale corsia di manovra con annessa scala al piano seminterrato.

Il contesto in cui è inserito l'immobile è dotato di servizi di quartiere in misura scadente, ovvero di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, quali fognaria, elettrica e rete idrica. Per quanto concerne la rete gas, invece, l'appartamento non è allacciato alla stessa, sebbene presente, ma è a conduzione autonoma.





Inquadramento territoriale







 $Stralcio\ aero foto grammetrico$



 $Stralcio\ aero fotogrammetrico$







Viste dall'alto del fabbricato A5 di cui l'appartamento e il box auto pertinenziale pignorato sono parte integrante



Viste dall'alto del fabbricato A5 di cui l'appartamento e il box auto pertinenziale pignorato sono parte integrante



Vista d'insieme del parco "Arcobaleno" alla Via Clanio,33



Vista dall'alto del fabbricato A5 di cui l'appartamento e il box auto pertinenziale pignorato sono parte integrante





1



appartamento pignorato



appartamento pignorato



1



 $appartamento\ pignorato$



appartamento pignorato





TAV.1 appartamento pignorato




TAV.2 appartamento pignorato






TAV.3 appartamento pignorato




TAV.4 appartamento pignorato






TAV.5 appartamento pignorato



TAV.6 appartamento pignorato





TAV.7 appartamento pignorato



TAV.8 box auto pertinenziale all' appartamento pignorato







TAV.9 box auto pertinenziale all'appartamento pignorato

L'esperto stimatore ritiene opportuno procedere ad una dettagliata descrizione dell'appartamento oggetto di pignoramento e del relativo box auto pertinenziale come si evince dal rilievo fotografico di cui si allega produzione. L'unità oggetto di procedura esecutiva al piano terra si presenta rifinita ed è composta da: un soggiorno – pranzo, una cucina con annesso terrazzo coperto e giardino in parte piastrellato ed in parte a seminativo floristico, da corridoio che serve una camera da letto 1, una camera da letto 2, una camera da letto 3, da un wc 1 e un wc 2; l'altezza dei vani al piano terra è pari a 2,75 ml; mentre al piano seminterrato è 3,60 ml (allegato n. 1). Unità appartamento unifamiliare facente parte di un complesso residenziale denominato "Parco Arcobaleno" Via Clanio, 33, costituito da cinque corpi di fabbrica A2 – A3 – A4 – A6 e quello di interesse A5. La facciata esterna si presenta intonacata totalmente e tinteggiata di colorazione chiaro in buono stato di manutenzione; le tramezzature interne si presentano intonacate e tinteggiate sia a parete che a soffitto mediante pittura lavabile, prevalentemente nelle tonalità dei colori chiari, ad eccezione dei bagni che si presentano rivestiti con piastrelle da cm 20 x 20 a finitura lucida con tonalità colorata a tutt'altezza; i pavimenti sono realizzati con piastrelle in ceramica di colorazione chiara e formati e colori diversi nel blocco servizi; le finiture possono essere considerate di buona fattura; la porta d'ingresso all'unità immobiliare è costituita da una porta blindata con apertura a chiave



europea; gli infissi esterni sono costituiti unicamente da porte napoletane in ferro antieffrazione con chiavistelli; esistono infissi interni in legno di colorazione scura a doppia camera; le porte interne (bussole) sono tamburrate in legno scuro con inserti in luce, con le relative mostre e cornici. Il wc 1 è provvisto di lavabo, bidet, wc con scarico a muro, vasca da bagno e piatto doccia. Mentre il wc 2 è composto da lavabo, bidet e wc con scarico a muro. Gli arredi sanitari sono in ceramica di colore bianco con rubinetteria di tipo tradizionale. Tutti gli ambienti sono provvisti di impianto elettrico sotto traccia di tipo tradizionale, ricezione tv, impianto idrico sanitario; esiste l'impianto di riscaldamento e tutti i vani sono dotati di corpi radianti in alluminio. In generale, non si evidenziano difetti di messa in opera dei materiali o dei rivestimenti murari.

L'unità immobiliare gode di un ottimo orientamento ed esposizione; il grado di luminosità risulta più che sufficiente per ciascuno dei vani finestrati, ad eccezione della camera da letto 1 che non gode di alcun affaccio esterno. Tutti gli ambienti, ad eccezione della camera da letto 1, sono dotati di affacci rispettivamente sulla corte esclusiva.

Il descritto stato dei luoghi rilevato dallo scrivente non corrisponde alla consistenza catastale ed al classamento in ordine alle effettive dimensioni dell'immobile in oggetto.

In relazione all'unità appartamento riportata al N.C.E.U. del Comune di Orta di Atella (CE) al foglio 8, part.lla 5631, sub. 137, la stessa presenta difformità rispetto al Permesso di Costruire n. 59 del 19.04.2005 e DIA prot.n.10120 del 05.05.2005, nonché differenza catastale. Per l'immobile di cui l'appartamento in oggetto è parte integrante è stata emessa ordinanza n. 71 del 04.12.2009 di annullamento di provvedimento illegittimo in autotutela PdC n. 59/2005 (allegato 8).

Relativamente al box auto, pertinenziale al sub. 137, riportato al **N.C.E.U.** del Comune di Orta di Atella (CE) al foglio 8, part.lla 5631, sub.162, lo stesso non presenta difformità rispetto al Permesso di Costruire n. 59 del 19.04.2005 e DIA prot.n. 10120 del 05.05.2005, e alcuna differenza catastale. Per l'immobile di cui il box auto in oggetto è parte integrante è stata emessa ordinanza n. 71 del 04.12.2009 di annullamento di provvedimento illegittimo autotutela PdC n. 59/2005 (allegato 8).

Il sottoscritto esperto stimatore procede alla descrizione dello stato di fatto dell'appartamento rilevato in sede di accesso unitamente al box auto pertinenziale:

- L'appartamento oggetto di pignoramento si sviluppa su di un unico livello:

PIANO TERRA altezza interna mt. 2,75 composto da:



1

Firmato Da: ERARIO VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 19b9e7f1b5357626ce17ddad9368147

- 1 SOGGIORNO/PRANZO (di mq 25,36)
- 1 CUCINA (di mq 9,35)
- 1 CORRIDOIO (di mq 5,72)
- 1 WC 1 (di mq 7,75)
- 1 WC 2 (di mq 2,64)
- 1 CAMERA DA LETTO 1 (di mq 12,54)
- 1 CAMERA DA LETTO 2 (di mq 17,20)
- 1 CAMERA DA LETTO 3 (di mq 12,35)

SUPERFICIE NON RESIDENZIALE:

- TERRAZZO COPERTO/ TERRAZZO SCOPERTO/ GIARDINO (di mq 169,39)
- Superficie residenziale

= 92,91 mq


- Superficie non residenziale

= 169,39 mg

La superficie commerciale ragguagliata risulta essere: 92,91 mq + (0.25 x 169,39 mq) = 135,25 mq







Estrapolazione superfici Pianta Piano Terra appartamento pignorato


- Box auto oggetto di pignoramento si sviluppa su di un unico livello: **PIANO SEMINTERRATO** altezza interna mt. 3,60 composto da:
- BOX AUTO (di mq 18,78)
- Superficie non residenziale = 18,78 mq

La superficie commerciale ragguagliata risulta essere: $(0.25 \times 18,78 \text{ mq}) = 4,69 \text{ mq}$






SUPERFICIE NETTA "SNR"



SUPERFICIE LORDA "SNR"



Estrapolazione superfici Pianta Piano Seminterrato BOX AUTO pertinenziale all'appartamento pignorato

LOTTO UNICO: – piena ed intera proprietà di **appartamento** facente parte di un complesso immobiliare denominato "Parco Arcobaleno" Scala A5, ubicato nel Comune di Orta di Atella (CE) alla Via Clanio, 33, piano terra. L'appartamento è composto da un unico livello al piano terra, con annessa corte esclusiva, così articolato:

• soggiorno – pranzo, cucina con annesso terrazzo coperto e giardino in parte piastrellato ed in parte a seminativo floristico, corridoio che serve una camera da letto 1, una camera da letto 2, una camera da letto 3, un wc 1 e un wc 2.

Il tutto per una superficie calpestabile totale di alloggio di 92,91 mq ed una superficie non residenziale (corte esclusiva) di 169,39 mq con sub. "137",

confinante a Nord con p.lla 5781, a Sud con scala A5, a Est con sub 136 e viale comune e ad Ovest con sub 138 e discesa comune; è riportato nel N.C.E.U. del Comune di Orta di Atella (CE) al foglio 8, part.lla 5631, sub. 137, cat. A/2, classe 2, R.C. € 387,34.

Costituisce pertinenza ed accessorio di detto appartamento il box auto posto al piano seminterrato della scala A5, di una superficie non residenziale di 18,78 mq con sub. "162", distinto al **foglio 8, part.lla 5631 sub 162, cat.** C/6, della superficie catastale di 18 mq, confinante con corsia di manovra e cassa scala, con box auto sub 163, con box auto sub 159 e con box auto sub 161.

Vi è Permesso di Costruire n. 59 del 19.04.2005 e DIA prot.n. 10120 del 05.05.2005, ma per gli stessi è stata emessa ordinanza n. 71 del 04.12.2009 di annullamento di provvedimento illegittimo in autotutela PdC n. 59/2005 la cui ordinanza recita: "il permesso di costruire n. 59/05 rilasciato ad Aprovitola S.p.A. nonché della successiva variante del 19.04.2005 nonché del titolo assentito per silenzio a seguito della DIA prot. n. 10120 del 05.08.05 avente per oggetto la costruzione di un parco che riguarda anche la relativa variante è annullato a tutti gli effetti di legge" (allegato 8).

Il citato appartamento non risulta dotato di attestato di prestazione energetica, il cui costo per l'acquisizione, *ex* D.Lgs. 311/2006 è stimato in € 250,00.

Il lotto di terreno riportato in Catasto terreni del Comune di Orta di Atella al Foglio 8 p.lla 5631, ricade in zona "B1" – zona di urbanizzazione recente satura art. 46 delle norme tecniche di attuazione. (allegato n. 2).

QUESITO n. 3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato.

L'esperto deve procedere all'**identificazione catastale** dei beni pignorati per ciascun lotto. Al riguardo, l'esperto:

- deve acquisire **estratto catastale anche storico** per ciascun bene aggiornato all'attualità, nonché la **planimetria catastale corrispondente** (procedendo SEMPRE al deposito della stessa tra gli allegati alla relazione o precisando eventualmente l'assenza della stessa agli atti del Catasto).

In particolare, nell'ipotesi in cui il primo atto d'acquisto anteriore di venti anni alla trascrizione del pignoramento (come indicato nella certificazione ex art. 567, secondo comma, c.p.c.) dovesse risultare antecedente alla meccanizzazione del Catasto, l'esperto dovrà produrre l'estratto catastale storico anche per il periodo precedente la meccanizzazione;

- deve ricostruire la **storia catastale** del bene, indicando le variazioni intervenute nel tempo e precisando – nel caso di immobili riportati in C.F. – la p.lla del terreno identificato al C.T. sul quale il fabbricato sia stato edificato.

A questo proposito, è sempre necessario che l'esperto precisi tutti i passaggi catastali intervenuti dalla originaria p.lla del C.T. alla p.lla attuale del C.F. (producendo sempre la relativa documentazione di supporto);

- deve precisare l'**esatta rispondenza formale** dei dati indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, nonché nel negozio di acquisto, con le risultanze catastali, analiticamente indicando le eventuali difformità (quanto a foglio, p.lla e subalterno);
- deve indicare le **variazioni** (riguardanti esclusivamente i dati identificativi essenziali: comune censuario, foglio, p.lla e subalterno) che siano state eventualmente richieste dall'esecutato o da terzi o disposte di ufficio e che siano intervenute in un <u>momento successivo rispetto alla trascrizione dei dati riportati correttamente nel pignoramento</u>, precisando:



- se a tali variazioni corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, scorporo o frazionamento di un vano o di una pertinenza dell'unità immobiliare che vengono accorpati ad un'altra; fusione di più subalterni), nel qual caso l'esperto informerà il G.E. per le determinazioni sul prosieguo;
- se a tali variazioni non corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, riallineamento delle mappe).

In risposta al presente quesito, l'esperto deve precisare altresì le eventuali **difformità** tra la **situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria catastale** corrispondente.

Al riguardo, l'esperto:

- in primo luogo, deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria catastale;
 - in secondo luogo, nel caso di riscontrate difformità:
 - deve predisporre apposita planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
 - deve quantificare i costi per l'eliminazione delle riscontrate difformità.

Risultanze catastali condizione dei frazionamenti e variazioni catastali dell'immobile Foglio 8, Particella 5631, Subalterno 137 piano terra scala A5 (allegato n. 3):

Area di enti urbani e promiscui dal 04/07/2007 situazione dell'immobile che ha originato il precedente dal 04/07/2007.

Variazione in soppressione del 19/12/2006 pratica n. CM0348340, in atti dal 19/12/2006. Variazione (n. 348340.1/2006).

La zona di terreno al foglio 8 part.lla 5631 classificata quale area di enti urbani dal 04.07.2007, è frutto di variazione in soppressione delle part.lle 66-65-67-5611-5629 del medesimo foglio e generanti la particella n. 5631 del foglio 8.

Indicazioni catastali attuali e variazioni intervenute sub 137: situazione dell'unità immobiliare dal 17/07/2007.

Unità immobiliare sita nel Comune di Orta di Atella (CE) identificata presso il N.C.E.U. al Foglio 8, P.lla 5631, Sub.137, Categoria A/2, Classe 2, Consistenza 6 vani, Superficie Catastale - rendita €. 387,34.

Indirizzo: Via Clanio, snc., Piano terra Scala A5; dati derivanti da: costituzione del 17/07/2007 protocollo CE 0346820 in atti dal 17/07/2007 Costituzione (n. 2774.1/2007).

Indicazioni catastali attuali e variazioni intervenute sub 137: situazione dell'unità immobiliare dal 24/07/2007.

Unità immobiliare sita nel Comune di Orta di Atella (CE) identificata presso il N.C.E.U. al Foglio 8, P.lla 5631, Sub.137, Categoria A/2, Classe 2, Consistenza 6 vani, Superficie Catastale - rendita €. 387,34.



Indirizzo: Via Clanio, snc., Piano terra Scala A5; dati derivanti da: variazione nel classamento del 24/07/2007 protocollo n. CE0357351 in atti dal 24/07/2007 Variazione di classamento (n. 37924.1/2007).

Indicazioni catastali attuali e variazioni intervenute sub 137: situazione dell'unità immobiliare dal 13/10/2014.

Unità immobiliare sita nel Comune di Orta di Atella (CE) identificata presso il N.C.E.U. al Foglio 8, P.lla 5631 Sub.137, Categoria A/2, Classe 2, Consistenza 6 vani, Superficie Catastale - rendita €. 387,34.

Indirizzo: Via Clanio, snc., Piano terra scala A5; dati derivanti da: variazione toponomastica del 13/10/2014 protocollo n. CE0218335 in atti dal 13/10/2014 Variazione di toponomastica (n. 79259.1/201).

Indicazioni catastali attuali e variazioni intervenute sub 137: unità immobiliare dal 09/11/2015.

Unità immobiliare sita nel Comune di Orta di Atella (CE) identificata presso il N.C.E.U. al Foglio 8, P.lla 5631, Sub.137, Categoria A/2, Classe 2, Consistenza 6 vani, Superficie Catastale totale: 15 mq; totale escluse aree scoperte: 108 mq, rendita €. 387,34.

Indirizzo: Via Clanio, snc., Piano: terra scala A5; dati derivanti da: variazione del 09/11/2015 – inserimento in visura dei dati di superficie.

Risultanze catastali condizione dei frazionamenti e variazioni catastali dell'immobile Foglio 8, Particella 5631, Subalterno 162 piano seminterrato scala A5 (allegato n. 3):

Area di enti urbani e promiscui dal 04/07/2007 situazione dell'immobile che ha originato il precedente dal 04/07/2007.

Variazione in soppressione del 19/12/2006 pratica n. CM0348340, in atti dal 19/12/2006. Variazione (n. 348340.1/2006)

La zona di terreno al foglio 8 part.lla 5631 classificata quale area di enti urbani dal 04.07.2007, è frutto di variazione in soppressione delle part.lle 66-65-67-5611-5629 del medesimo foglio e generanti la particella n. 5631 del foglio 8.

Indicazioni catastali attuali e variazioni intervenute sub 162: situazione dell'unità immobiliare dal 17/07/2007.

Unità immobiliare sita nel Comune di Orta di Atella (CE) identificata presso il N.C.E.U. al Foglio 8, P.lla 5631, Sub.162, Categoria C/6, Classe 2, Consistenza 17 mq, Superficie Catastale -, rendita €. 36,00.

Indirizzo: Via Clanio, snc., Piano S1 scala A5; dati derivanti da: costituzione del 17/07/2007 protocollo n. CE0346820 in atti dal 17/07/2007 costituzione (n. 2774.1/2007).



27

Indicazioni catastali attuali e variazioni intervenute sub 162: situazione dell'unità immobiliare dal 24/07/2007.

Unità immobiliare sita nel Comune di Orta di Atella (CE) identificata presso il N.C.E.U. al Foglio 8, P.lla 5631, Sub.162, Categoria C/6, Classe 2, Consistenza 17 mq, Superficie Catastale -, rendita €. 36,00.

Indirizzo: Via Clanio, snc., Piano S1 scala A5; dati derivanti da: variazione nel classamento del 24/07/2007 protocollo n. CE0357351 in atti dal 24/07/2007 Variazione di classamento (n. 37924.1/2007).

Indicazioni catastali attuali e variazioni intervenute sub 162: situazione dell'unità immobiliare dal 13/10/2014.

Unità immobiliare sita nel Comune di Orta di Atella (CE) identificata presso il N.C.E.U. al Foglio 8, P.lla 5631, Sub.162, Categoria C/6, Classe 2, Consistenza 17 mq, Superficie Catastale -, rendita €. 36,00.

Indirizzo: Via Clanio, snc., Piano S1 scala A5; dati derivanti da: variazione toponomastica del 13/10/2014 protocllo n. CE0218359 in atti dal 13/10/2014 Variazione di toponomastica (n. 79283.1/2014)


Indicazioni catastali attuali e variazioni intervenute sub 162: situazione dell'unità immobiliare dal 09/11/2015.

Unità immobiliare sita nel Comune di Orta di Atella (CE) identificata presso il N.C.E.U. al Foglio 8, P.lla 5631, Sub.162, Categoria C/6, Classe 2, Consistenza 17 mq, Superficie Catastale 18 mq, rendita €. 36,00.

Indirizzo: Via Clanio, snc., Piano S1 scala A5; dati derivanti da: variazione del 09/11/2015 – inserimento in visura dei dati in superficie.

In risposta al presente quesito, lo scrivente esperto stimatore specifica che il cespite pignorato presenta difformità sia urbanistica che catastale. Pertanto si rimette grafico di confronto tra rilievo dello stato dei luoghi, risultanze urbanistiche e risultanze catastali messe a confronto con quanto rilevato al primo accesso.






 $Tav. 10 - Tavole\ grafiche\ di\ confronto:\ catasto\ /\ urbanistico\ /\ stato\ dei\ luoghi\ -\ PIANO\ TERRA-luoghi\ -\ PIANO$



29



Tav.11 - Tavole grafiche di confronto: catasto / urbanistico / stato dei luoghi - PIANO SEMINTERRATO -

<u>QUESITO n. 4: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto.</u> L'esperto stimatore deve procedere alla predisposizione – per ciascun lotto individuato e descritto

in risposta ai precedenti quesiti – del seguente **prospetto sintetico**:

LOTTO n. 1 (oppure LOTTO UNICO): – piena ed intera (oppure quota di 1/2, di 1/3, ecc.) proprietà (o altro diritto reale) di appartamento (o terreno) ubicato in _____ alla via ____ n. ___, piano ____ int. ___; è composto da _____, confina con ____ a sud, con ___ a nord, con ____ ad ovest, con ___ ad est; è riportato nel C.F. (o C.T.) del Comune di ____ al foglio ____, p.lla ___ (ex p.lla ____ o già scheda ____), sub ____; il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale (oppure, non corrisponde in ordine a _____); vi è concessione edilizia (o in sanatoria) n. __ del ____, cui è conforme lo stato dei luoghi (oppure, non è conforme in ordine a _____); oppure, lo stato dei luoghi è conforme (o difforme _____) rispetto alla istanza di condono n. ___ presentata il _____, oppure, l'immobile è abusivo e a parere dell'esperto stimatore può (o non può) ottenersi sanatoria ex artt. ____ (per il fabbricato); risulta (oppure non risulta) ordine di demolizione del bene; ricade in zona _____ (per il terreno);

PREZZO BASE euro _____;

LOTTO n. 2: ecc.

Nella predisposizione del prospetto, <u>l'esperto deve fornire le informazioni sopra indicate in via di estrema sintesi e secondo i criteri della pubblicità commerciale</u>, atteso che il prospetto è destinato ad essere inserito nell'ordinanza di autorizzazione alla vendita ed a costituire lo schema per la pubblicazione di avviso per estratto sulla testata giornalistica.

L'esperto deve quindi evitare descrizioni di carattere discorsivo od eccessivamente lunghe.



LOTTO UNICO: piena ed intera proprietà di appartamento ubicato in Orta di Atella (CE) alla Via Clanio, 33, piano terra scala A5; è composto da: un soggiorno – pranzo, una cucina con annesso terrazzo coperto e giardino in parte piastrellato ed in parte a seminativo floristico, da corridoio che serve una camera da letto 1, una camera da letto 2, una camera da letto 3, da un wc 1 e un wc 2.

Il tutto per una superficie calpestabile totale di alloggio di 92,91 mq ed una superficie non residenziale (corte esclusiva) di 169,39 mq con sub. "137", confinante a Nord con p.lla 5781, a Sud con scala A5, a Est con sub 136 e viale comune e ad Ovest con sub 138 e discesa comune; è riportato nel N.C.E.U. del Comune di Orta di Atella (CE) al foglio 8, part.lla 5631, sub. 137, cat. A/2, classe 2, R.C. € 387,34; il descritto stato dei luoghi non corrisponde alla consistenza catastale.

Costituisce pertinenza ed accessorio di detto appartamento il box auto posto al piano seminterrato della scala A5, di una superficie non residenziale di 18,78 mq, distinto al **foglio 8, part.lla 5631 sub 162, cat. C/6, della superficie catastale di 18 mq,** confinante con corsia di manovra e cassa scala, con box auto sub 163, con box auto sub 159 e con box auto sub 161, il descritto stato dei luoghi *corrisponde alla consistenza catastale*.

Vi è Permesso di Costruire n. 59 del 19.04.2005 e DIA prot.n. 10120 del 05.05.2005, ma per gli stessi è stata emessa ordinanza n. 71 del 04.12.2009 di annullamento di provvedimento illegittimo in autotutela PdC n. 59/2005 la cui ordinanza recita: "il permesso di costruire n. 59/05 rilasciato ad Aprovitola S.p.A. nonché della successiva variante del 19.04.2005 nonché del titolo assentito per silenzio a seguito della DIA prot. n. 10120 del 05.08.05 avente per oggetto la costruzione di un parco che riguarda anche la relativa variante è annullato a tutti gli effetti di legge" (allegato 8).

Il lotto di terreno riportato in Catasto terreni del Comune di Orta di Atella al Foglio 8 p.lla 5631, ricade in zona "B1" – zona di urbanizzazione recente satura art. 46 delle norme tecniche di attuazione. (allegato n. 2).

PREZZO BASE euro 100.200,00



QUESITO n. 5: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.

L'esperto stimatore deve procedere alla ricostruzione di tutti i passaggi di proprietà relativi ai beni pignorati intervenuti fra la trascrizione del pignoramento e risalendo, a ritroso, al primo passaggio di proprietà trascritto in data antecedente di venti anni alla trascrizione del pignoramento.

A questo riguardo, l'esperto:

- deve sempre acquisire in via integrale **l'atto o gli atti di acquisto del bene in favore del soggetto esecutat**o (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; assegnazione a socio di cooperativa; ecc.), atto od atti che devono essere inseriti tra gli allegati alla relazione;
- può procedere ad acquisire in via integrale altresì **gli atti d'acquisto precedenti** laddove ne sussista l'opportunità (ad esempio: laddove sia dubbio se determinate porzioni del bene siano state oggetto di trasferimento; laddove sia opportuno verificare specie ai fini della regolarità urbanistica la consistenza del bene al momento di un determinato passaggio di proprietà; ecc.), procedendo in tal caso all'inserimento degli stessi tra gli allegati alla relazione.

In ogni caso, l'esperto NON DEVE MAI <u>limitarsi alla pedissequa ripetizione degli accertamenti già riportati nella documentazione ipocatastale o nella certificazione sostitutiva depositate ex art. 567 c.p.c. dal creditore procedente.</u>

Qualora nella ricostruzione dei passaggi di proprietà dovesse risultare che la consistenza catastale del bene sia diversa da quella attuale (ad esempio: indicazione di una p.lla o sub diversi da quelli attuali), l'esperto segnalerà anche **i frazionamenti e le variazioni catastali via via eseguiti,** incrociando i dati risultanti dagli atti di alienazione con le risultanze dei registri catastali.

A questo riguardo, la ricostruzione dell'esperto dovrà consentire di comprendere se il bene pignorato corrisponda ai beni oggetto dei passaggi di proprietà.

In ogni caso, poi, nell'ipotesi di pignoramento di fabbricati, l'esperto deve specificare in termini esatti su quale originaria p.lla di terreno insistano i detti fabbricati, allegando altresì foglio di mappa catastale (con evidenziazione della p.lla interessata).

Nella ricostruzione dei trasferimenti, l'esperto non deve limitarsi ad indicazioni di carattere generico ed in particolare riferire che l'atto riguarderebbe "i beni sui quali è stato edificato il fabbricato" senza ulteriori specificazioni, occorrendo al contrario documentare i passaggi catastali intervenuti.

Nell'ipotesi di beni pignorati in danno del debitore esecutato ma appartenenti allo stesso in regime di **comunione legale con il coniuge**, l'esperto stimatore eseguirà visura ipotecaria anche sul nominativo del coniuge non debitore dalla data dell'atto di acquisto.

L'esperto segnalerà tempestivamente al G.E. l'esistenza di atti di disposizione compiuti dal coniuge non debitore e/o l'esistenza di iscrizioni ipotecarie od altre formalità pregiudizievoli (ad esempio, trascrizione di sequestro conservativo; trascrizione di sentenza dichiarativa di fallimento; ecc.), producendo copia della nota di iscrizione e/o di trascrizione.

Ipotesi particolari:

1) Atto anteriore al ventennio avente natura di atto mortis causa.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto mortis causa** (trascrizione di denunzia di successione; trascrizione di verbale di pubblicazione di testamento), l'esperto dovrà eseguire autonoma ispezione presso i registri immobiliari sul nominativo del dante causa, individuando l'atto d'acquisto in favore dello stesso e risalendo ad un atto inter vivos a carattere traslativo (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

Qualora l'atto individuato abbia parimenti natura di atto mortis causa oppure si tratti di atto inter vivos ma a carattere non traslativo (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà procedere ulteriormente a ritroso sino ad individuare un atto inter vivos a carattere traslativo nei termini sopra precisati.

Qualora l'ispezione non sia in grado di condurre all'individuazione di un atto inter vivos a carattere traslativo sebbene condotta a ritroso per un considerevole lasso di tempo, l'esperto darà conto di tale circostanza nella relazione.

In tal caso, l'esperto preciserà comunque se quantomeno l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

2) Atto anteriore al ventennio avente natura di atto inter vivos a carattere non traslativo.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto inter vivos a carattere non traslativo** (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà parimenti eseguire ispezione presso i registri immobiliari sui nominativi dei danti causa, individuando l'atto d'acquisto in favore degli stessi e risalendo ad un atto inter vivos a carattere



traslativo nei termini anzidetti (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

3) Terreni acquisiti con procedura di espropriazione di pubblica utilità.

Nel caso di fabbricati edificati su terreni acquisiti con **procedura di espropriazione di pubblica utilità** (ad esempio, nel caso di convenzioni per l'edilizia economica e popolare), l'esperto acquisirà presso la P.A. competente la documentazione relativa all'emissione dei decreti di occupazione d'urgenza e/o di esproprio, precisando – in difetto dell'adozione di formale provvedimento di esproprio – se sia intervenuta irreversibile trasformazione dei suoli e comunque fornendo ogni informazione utile al riguardo (anche con riguardo ad eventuali contenziosi in atto).

4) Beni già in titolarità di **istituzioni ecclesiastiche**.

Nel caso di beni in origine in titolarità di istituzioni ecclesiastiche (Istituti diocesani per il sostentamento del clero; mense vescovili; ecc.), l'esperto preciserà se l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

5) Situazioni di comproprietà.

L'esperto avrà sempre cura di riscontrare la eventuale **situazione di comproprietà** dei beni pignorati, anche con riferimento al dante causa del debitore esecutato, con la specificazione della sua natura (comunione legale tra coniugi oppure ordinaria) e della misura delle quote di ciascuno dei partecipanti.

6) Esistenza di diritto di usufrutto sui beni pignorati.

Laddove poi l'atto di acquisto del bene in capo all'esecutato contenga una **riserva di usufrutto** in favore del dante causa o di un terzo, l'esperto dovrà avere cura di verificare sempre e se tale riserva sia stata trascritta e se l'usufruttuario sia ancora in vita. A tale scopo acquisirà il **certificato di esistenza in vita ed eventualmente di morte** di quest'ultimo.

Dopo aver acquisito gli atti necessari, nonché i titoli di provenienza ai fini della ricostruzione di tutti i passaggi di proprietà fino all'ultimo titolo di acquisto inter vivos anteriore al ventennio che precede la trascrizione del pignoramento con riguardo al bene pignorato, lo scrivente specifica quanto segue:

LOTTO UNICO – Foglio 8, Particella 5631, Subalterno 137 piano terra scala A5.

L'unità immobiliare oggetto di pignoramento è pervenuta alla signora per la piena proprietà in regime di separazione dei beni con atto di compravendita per notar Fabrocini Silvana di Acerra del 18.09.2008 rep. 11293/4983, trascritto il 25.09.2008 ai n. 42701/29356 dalla società immobiliare

Situazione degli intestatari dal 18.09.2008

1. intestatario: , diritti e oneri reali: (1) Proprietà per 1/1; dati derivanti da: (Atto Pubblico) del 18.09.2008 nota presentata con modello unico in atti dal 25.09.2008 repertorio n.: 11293 rogante: Fabrocini Silvana in Acerra, registrazione Compravendita (n.29356.1/2008).

Alla società il terreno individuato al Catasto terreni al Foglio 8 p.lle 65 – 66 e 67 su cui insiste l'immobile pignorato, era pervenuto per la piena proprietà con atto di compravendita per notar Cioffi Giuseppe di Acerra del 4.5.2005 rep. 24434, trascritto il 15.5.2005 ai n. 24868/13886 da parte degli



per la quota di 9/54 ciascuno e dagli eredi per la quota di 3/54, per la quota 2/54 ciascuno.

Situazione degli intestatari dal 17/07/2007

1. intestatario: con sede in Giugliano in Campania codice fiscale 06030580630, diritti e oneri reali: (1) Proprietà per 1/1 fino al 18.09.2008; Costituzione del 17/07/2007 protocollo n. CE0346820 in atti dal 17/07/2207 Registrazione: costituzione (n. 2774.1/2007).

Area di enti urbani e promiscui dal 04/07/2007 situazione dell'immobile che ha originato il precedente dal 04/07/2007.

Variazione in soppressione del 19/12/2006 pratica n. CM0348340, in atti dal 19/12/2006. Variazione (n. 348340.1/2006).

La zona di terreno al foglio 8 part.lla 5631 classificata quale area di enti urbani dal 04.07.2007, è frutto di variazione in soppressione delle part.lle 66-65-67-5611-5629 del medesimo foglio e generanti la particella n. 5631 del foglio 8.

Agli eredi per la quota di 3/54, per la quota 2/54 ciascuno, la quota di eredità sul terreno era pervenuta (denunzia nei passaggi per causa di Registri Immobiliari di Napoli il 11.09.2002 e pubblicata l'accettazione tacita dell'eredità il 25.2.2011).

Situazione degli intestatari dal 20/06/2002 al 04/05/2005

- 1. diritti e oneri reali
- 9/54 fino al 04/05/2005; Denuncia nei passaggi per causa di morte;
 - 2. diritti e oneri reali 9/54
- fino al 04/05/2005; Denuncia nei passaggi per causa di morte;
 - 3., diritti e oneri
- reali 9/54 fino al 04/05/2005; Denuncia nei passaggi per causa di morte;
 - 4. diritti e oneri reali
- 9/54 fino al 04/05/2005; Denuncia nei passaggi per causa di morte;
 - 5. , diritti e oneri reali
- 9/54 fino al 204/05/2005; Denuncia nei passaggi per causa di morte;
- 6. diritti e oneri reali
 - per 2/54 Denuncia nei passaggi per causa di morte;
 - 7. diritti e oneri reali per
 - 2/54 Denuncia nei passaggi per causa di morte;
 - 8. diritti e oneri reali per
 - 2/54 Denuncia nei passaggi per causa di morte;



9. diritti e oneri reali per 3/54 Denuncia nei passaggi per causa di morte.

Agli eredi a quota di eredità sul terreno era pervenuta dal coniuge e padre (denuncia di successione per causa di morte n. 68 vol. 227 trascritta nei Registri Immobiliari di Santa Maria Capua Vetere il 16.12.1957 (Denuncia di successione allegato 9).

Agli eredi la quota di eredità sul terreno era pervenuta dalla madre (denunia di successione n. 42 presentata all'Ufficio del Registro di Aversa e trascritta a Caserta il 15.01.1985).

Situazione degli intestatari dal 26/03/1985 al 20/06/2002

1. diritti e oneri reali

9/54 fino al 20/06/2002; Denuncia nei passaggi per causa di morte;

2. ritti e oneri reali 9/54

fino al 20/06/2002; Denuncia nei passaggi per causa di morte;

3., diritti e oneri

reali 9/54 fino al 20/06/2002; Denuncia nei passaggi per causa di morte;

4. iritti e oneri reali

9/54 fino al 20/06/2002; Denuncia nei passaggi per causa di morte;

5. , diritti e oneri reali

9/54 fino al 20/06/2002; Denuncia nei passaggi per causa di morte;

6. diritti e oneri reali

9/54 fino al 20/06/2002; Denuncia nei passaggi per causa di morte.

QUESITO n. 6: verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edil

urbanistico.

35

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'**assenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato, l'esperto preciserà anzitutto la presumibile epoca di realizzazione del fabbricato.

A questo riguardo ed a mero titolo esemplificativo, l'esperto potrà utilizzare ai fini della datazione dell'epoca di costruzione: i) schede planimetriche catastali; ii) aerofotogrammetrie acquisibili presso gli uffici competenti e società private; iii) informazioni desumibili dagli atti di trasferimento (ad esempio, qualora l'atto contenga l'esatta descrizione del fabbricato); iv) elementi desumibili dalla tipologia costruttiva utilizzata; v) contesto di ubicazione del bene (ad esempio: centro storico della città).

In nessun caso l'esperto stimatore potrà fare affidamento esclusivo sulla dichiarazione di parte contenuta nell'atto di acquisto secondo cui il fabbricato sarebbe stato edificato in data antecedente al 1.9.1967.

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene **in data antecedente al 1.9.1967**, il cespite sarà considerato regolare (salvo che per le eventuali accertate modifiche dello stato dei luoghi che siano intervenute in data successiva, in relazione alle quali l'esperto procederà ad un autonoma verifica della legittimità urbanistica delle stesse e – in difetto – all'accertamento della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo).

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene **in data successiva al 1.9.1967**, in difetto di provvedimenti autorizzativi il cespite sarà considerato abusivo e l'esperto procederà agli accertamenti della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo.

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'esistenza di provvedimenti autorizzativi sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato ma non sia in grado di consegnare all'esperto copia del detto provvedimento od anche delle sole planimetrie di progetto (ad esempio: per smarrimento; inagibilità dell'archivio; sequestro penale; ecc.), l'esperto deve richiedere al relativo dirigente certificazione in tal senso (contenente altresì l'indicazione delle ragioni della mancata consegna), certificazione che sarà inserita tra gli allegati alla relazione.

Nell'ipotesi di **difformità e/o modifiche** del fabbricato rispetto al provvedimento autorizzativo, in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare analiticamente le **difformità** tra la **situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria di progetto**.

Al riguardo, ai fini dell'opportuna comprensione l'esperto:

- deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria di progetto;
 - nel caso di riscontrate difformità:
 - deve predisporre apposita planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
 - deve poi precisare l'eventuale possibilità di sanatoria delle difformità riscontrate ed i costi della medesima secondo quanto di sequito precisato.

In caso di **opere abusive** l'esperto procederà come segue:

anzitutto, verificherà la possibilità di **sanatoria c.d. ordinaria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001** e gli eventuali costi della stessa;

in secondo luogo ed in via subordinata, verificherà l'eventuale avvenuta presentazione di **istanze di condono (sanatoria c.d. speciale)**, precisando:

- il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza di condono sia stata presentata (segnatamente, indicando se si tratti di istanza ai sensi degli artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985; oppure ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994; oppure ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003);
- lo stato della procedura presso gli uffici tecnici competenti (pareri; deliberazioni; ecc.);
- i costi della sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte e/o ancora da corrispondersi;
- la conformità del fabbricato ai grafici di progetto depositati a corredo dell'istanza (segnalando, anche in tal caso graficamente, le eventuali difformità);

in terzo luogo ed in via ulteriormente subordinata, verificherà inoltre – ai fini della domanda in sanatoria che l'aggiudicatario potrà eventualmente presentare – se gli immobili pignorati si trovino o meno nelle condizioni previste dall'art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985 o dall'art. 46, comma 5 del D.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17, comma 5, della legge n. 47 del 1985).

A quest'ultimo riguardo, l'esperto deve:



- determinare la data di edificazione dell'immobile secondo le modalità sopra indicate;
- chiarire se in ragione della data di edificazione come sopra determinata o comunque delle caratteristiche delle opere abusive - l'immobile avrebbe potuto beneficiare di una delle sanatorie di cui alle disposizioni di seguito indicate:
 - artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985 (in linea di principio, immobili ed opere abusivi ultimati entro la data del 1.10.1983 ed alle condizioni ivi indicate);
 - art. 39 della legge n. 724 del 1994 (in linea di principio, opere abusive ultimate ii. entro la data del 31.12.1993 ed alle condizioni ivi indicate);
 - iii. art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003 (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.3.2003 ed alle condizioni ivi indicate);
- verificare la data delle ragioni del credito per le quali sia stato eseguito il pignoramento o intervento nella procedura espropriativa. Al riguardo, l'esperto deve far riferimento al credito temporalmente più antico che sia stato

fatto valere nella procedura espropriativa (sia dal creditore pignorante, sia da uno dei creditori intervenuti), quale risultante dagli atti della procedura;

concludere infine - attraverso il combinato disposto delle verifiche sopra indicate - se ed eventualmente in base a quali delle disposizioni di legge sopra indicate l'aggiudicatario possa depositare domanda di sanatoria.

In tutte le ipotesi di sanatoria di immobili od opere abusive, l'esperto deve indicare – previa assunzione delle opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti - i relativi costi.

Ove l'abuso non sia in alcun modo sanabile, l'esperto deve precisare se sia stato emesso ordine di demolizione dell'immobile, assumendo le opportune informazioni presso i competenti uffici comunali e quantificare gli oneri economici necessari per l'eliminazione dello stesso.

Infine, l'esperto deve verificare l'esistenza della dichiarazione di agibilità ed acquisire certificato aggiornato di destinazione urbanistica.

Nel caso di mancata risposta da parte degli uffici tecnici competenti entro un tempo ragionevole dalla richiesta inoltrata o comunque di risposta incompleta, l'esperto stimatore depositerà istanza al giudice dell'esecuzione per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 213 c.p.c.

Il bene oggetto di pignoramento è costituito da un'unità appartamento situata nel territorio del Comune di Orta di Atella (CE) identificata al N.C.E.U. del Comune di Orta di Atella (CE) al Foglio 8, part.lla 5631, sub. 137, cat. A/2, classe 2, vani 6, R.C. € 387,34, con box auto pertinenziale identificato al Foglio 8, part.lla 5631, sub 162, cat. C/6 classe 2 rendita €. 36,00.

In risposta al presente quesito circa la regolarità del bene sotto il profilo edilizio ed urbanistico, l'esperto ha inoltrato regolare richiesta di copia della documentazione tecnica edilizia per l'immobile in oggetto, a seguito di solleciti diretti con sopralluoghi presso la sede dell'Ufficio Tecnico del Comune di Orta di Atella (CE), è stato fornito al sottoscritto copia del Permesso di Costruire n. 59 del 19.04.2005 e DIA prot.n. 10120 del 05.05.2005, ma per gli stessi è stata emessa ordinanza n. 71 del 04.12.2009 di annullamento di provvedimento illegittimo autotutela PdC n. 59/2005 e che lo stesso non è dotato di agibilità. L'ordinanza n.71 recita: il permesso di costruire n.59/05 rilasciato ad nonché della successiva variante del 19.04.2005 nonché del titolo assentito per silenzio a seguito della DIA prot. n. 10120 del 05.08.05 avente per oggetto la costruzione di



un parco che riguarda anche la relativa variante "è annullato a tutti gli effetti di legge" (allegato 8).

Il lotto di terreno riportato in Catasto terreni del Comune di Orta di Atella al Foglio 8 p.lla 5631, ricade in zona "B1" – zona di urbanizzazione recente satura art. 46 delle norme tecniche di attuazione. (allegato n. 2).

Pertanto il sottoscritto esperto stimatore a seguito di ricerche effettuate presso gli uffici competenti ha rilevato che l'appartamento pignorato non è conforme catastalmente ed urbanisticamente, e che per lo stesso non sussiste adeguamento catastale né tantomeno sanabilità urbanistica in virtù dell'ordinanza n. 71 del 2009, si rende necessario provvedere alla sola attestazione di certificazione energetica ex D.Lgs. 311/2006 al piano terra. Mentre, l'unità box auto pertinenziale all'appartamento pignorato, risulta conforme sia catastalmente che urbanisticamente in subordine all'ordinanza n. 71 del 2009 che ne sancisce l'illegittimità in Autotutela PdC n. 59/05.

QUESITO N. 7: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.

L'esperto stimatore deve precisare se l'immobile pignorato sia occupato dal **debitore esecutato** o da **soggetti terzi**.

Nel caso di immobile occupato da **soggetti terzi**, l'esperto deve precisare il titolo in forza del quale abbia luogo l'occupazione (ad esempio: contratto di locazione; affitto; comodato; provvedimento di assegnazione della casa coniugale; ecc.) oppure – in difetto – indicare che l'occupazione ha luogo in assenza di titolo.

In ogni caso, laddove l'occupazione abbia luogo in forza di uno dei titoli sopra indicati, l'esperto deve sempre acquisire copia dello stesso ed allegarlo alla relazione.

Laddove si tratti di contratto di locazione o di affitto, l'esperto deve verificare la data di registrazione, la data di scadenza, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio.

Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi, l'esperto deve inoltre acquisire certificato storico di residenza dell'occupante.

Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi con contratto di locazione opponibile alla procedura** (ad esempio, contratto di locazione registrato in data antecedente al pignoramento), l'esperto verificherà se il canone di locazione sia inferiore di un terzo al valore locativo di mercato o a quello risultante da precedenti locazioni al fine di consentire al giudice dell'esecuzione ed all'eventuale aggiudicatario di procedere alle determinazioni di cui all'art. 2923, terzo comma, cod. civ.

Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi senza alcun titolo o con titolo non opponibile alla procedura (ad esempio, occupante di fatto; occupante in forza di contratto di comodato; ecc.), l'esperto procederà alle determinazioni di seguito indicate:

in primo luogo, quantificherà il <u>canone di locazione di mercato</u> di un immobile appartenente al segmento di mercato dell'immobile pignorato;

in secondo luogo, indicherà l'ammontare di una eventuale <u>indennità di occupazione</u> da richiedersi al terzo occupante (tenendo conto di tutti i fattori che possano ragionevolmente suggerire la richiesta di una indennità in misura ridotta rispetto al canone di locazione di mercato, quali a titolo di esempio: la durata ridotta e precaria dell'occupazione; l'obbligo di immediato rilascio dell'immobile a richiesta degli organi della procedura; l'esigenza di assicurare la conservazione del bene; ecc.).

Nel corso del sopralluogo effettuato presso l'appartamento pignorato, con annesso box auto pertinenziale, lo stesso risultava occupato dalla sig.ra identificata al momento con carta di identità n.



CA22299GH rilasciata in data 11.05.2020 e scadenza 15.07.2030 (verbale di secondo accesso).

Inoltre in risposta al presente quesito, l'esperto stimatore ha proceduto ad acquisire certificato di residenza storico della proprietaria nonché esecutata dell'immobile oggetto di pignoramento, dal quale si evince che la stessa abita nel Comune di Orta di Atella (CE) alla Via Clanio, 33 Scala A6 piano terra int.2 (allegato n. 4).

In virtù delle dichiarazioni rese dalla proprietaria/esecutata in fase di sopralluogo è emerso che esiste una quota condominiale mensile di € 39,10 e che non vi sono arretrati.

QUESITO n. 8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.

L'esperto deve procedere alla specificazione dei **vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene**. In particolare ed a titolo esemplificativo, l'esperto stimatore deve:

- a) verificare in presenza di trascrizioni di pignoramenti diversi da quello originante la presente procedura espropriativa la pendenza di **altre procedure esecutive** relative ai medesimi beni pignorati, riferendo lo stato delle stesse (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).
 - Nel caso in cui sia ancora pendente precedente procedura espropriativa, l'esperto ne darà immediata segnalazione al giudice dell'esecuzione al fine dell'adozione dei provvedimenti opportuni relativi alla riunione;
- b) verificare in presenza di trascrizioni di domande giudiziali sugli immobili pignorati la pendenza di **procedimenti giudiziali civili** relativi ai medesimi beni pignorati, acquisendo copia dell'atto introduttivo e riferendo circa lo stato del detto procedimento (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).

 La documentazione così acquisita sarà allegata alla relazione;
- c) acquisire copia di eventuale **provvedimento giudiziale di assegnazione al coniuge** della casa coniugale;
- d) acquisire copia di provvedimenti impositivi di **vincoli storico-artistici**;
- e) verificare per gli immobili per i quali sia esistente un condominio l'esistenza di **regolamento condominiale** e la eventuale trascrizione dello stesso;
- f) acquisire copia degli **atti impositivi di servitù** sul bene pignorato eventualmente risultanti dai Registri Immobiliari.

In particolare, nell'ipotesi in cui sul bene risultino essere stati eseguiti provvedimenti di **sequestro penale** (anche in data successiva alla trascrizione del pignoramento), l'esperto acquisirà – con l'ausilio del custode giudiziario – la relativa documentazione presso gli uffici competenti, depositando copia del provvedimento e del verbale di esecuzione del sequestro (nonché, eventualmente, copia della nota di trascrizione del provvedimento di sequestro), informandone tempestivamente il G.E. per l'adozione dei provvedimenti circa il prosieguo delle operazioni di stima.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve inoltre indicare in sezioni separate gli oneri ed i vincoli che restano a carico dell'acquirente e quelli che sono invece cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

In particolare, l'esperto indicherà:

SEZIONE A: Oneri e vincoli a carico dell'acquirente.

Tra questi si segnalano in linea di principio:

- Domande giudiziali;
- 2 Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura;
- 3 Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge;
- 4 Altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni propter rem, servitù, uso, abitazione, ecc.), anche di natura condominiale;
- 5 Provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici e di altro tipo.

<u>SEZIONE B: Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.</u>

Tra questi si segnalano:

- 1) Iscrizioni ipotecarie;
- 2) Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli (sequestri conservativi; ecc.);

- 3) Difformità urbanistico-edilizie (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 6 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura);
- 4) Difformità Catastali (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 3 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura).

In risposta al presente quesito si conferma l'assenza di altri pignoramenti immobiliari sul bene oggetto della presente procedura espropriativa, trascritti anche solo per una quota, e quindi di diversi procedimenti esecutivi anche pendenti dinanzi a Tribunali diversi da quello di Napoli Nord e anche a favore o contro soggetti diversi dalle parti interessate dalla presente procedura espropriativa.

Come già esposto, il bene oggetto di pignoramento presenta difformità di carattere urbanistico e catastale non sanabili in virtù dell'ordinanza n.71/09, pertanto le uniche formalità interessanti lo stesso a carico e spese dell'acquirente vengono di seguito indicate:

• Attestato di certificazione energetica ex D.Lgs. 311/2006: € 250,00.

QUESITO n. 9: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale (in particolare per quelli ubicati nei comuni di Castel Volturno, Cellole, Sessa Aurunca, Mondragone), precisando se vi sia stato provvedimento di declassamento o se sia in corso la pratica per lo stesso.

L'esperto dichiara che il cespite pignorato e costituente il lotto unico per la vendita, non ricade né su suolo demaniale né tanto meno appartiene al patrimonio indisponibile di un ente pubblico e per lo stesso non risultano provvedimenti di declassamento.

QUESITO n. 10: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà o di natura concessoria in virtù di alcuno degli istituti richiamati.

In particolare, l'esperto verificherà laddove possibile – per il tramite di opportune indagini catastali – il titolo costitutivo e la natura del soggetto a favore del quale sia costituito il diritto (se pubblico o privato).

All'uopo, laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto privato** (es. persone fisiche; istituti religiosi privati quali mense vescovili e relativi successori) l'esperto verificherà – acquisendo la relativa documentazione – se sussistano i presupposi per ritenere che vi sia stato acquisto della piena proprietà per usucapione (ad es., laddove l'originario enfiteuta o livellario, od un suo successore, abbia ceduto ad altri per atto tra vivi la piena proprietà del fondo senza fare alcuna menzione degli oneri su di esso gravanti o comunque garantendo l'immobile come libero da qualunque gravame e siano decorsi almeno venti anni dall'atto di acquisto).

Laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto pubblico**, l'esperto verificherà se il soggetto concedente sia un'amministrazione statale od un'azienda autonoma dello Stato (nel qual caso verificherà se sussistano i presupposti per considerare il diritto estinto ai sensi degli artt. 1 della legge n. 16 del 1974 o 60 della legge n. 222 del 1985) oppure a favore di ente locale in forza di provvedimento di quotizzazione ed assegnazione, eventualmente ai sensi della legge n. 1766 del 1927 (acquisendo la relativa documentazione sia presso l'ente locale che presso l'Ufficio Usi Civici del settore B.C.A. della Regione Campania).



In tale ultima ipotesi, laddove dovesse risultare l'assenza di atti di affrancazione del bene, l'esperto sospenderà le operazioni di stima e depositerà nota al G.E. corredata della relativa documentazione.

L'esperto dichiara che avendo acquisito idonea certificazione dall'Ufficio Tecnico del Comune di Orta di Atella sia dal settore Bilancio e Credito Agrario della Regione Campania, il cespite pignorato costituente lotto unico per la vendita, non risulta gravato da alcun censo e/o livello e/o uso civico, in quanto si tratta di civile abitazione (allegato n. 5). Dal controllo delle trascrizioni non risultano provvedimenti nei registri immobiliari che riconoscano l'immobile pignorato di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico ai sensi della previgente normativa di cui agli artt. 1 e 3 Legge 1089/1939 e successive modifiche (v. T.U. D.Lgs. 490/1999 capo I) né tanto meno costituisce bene culturale o paesaggistico ex art. 2 D.Lgs. 42/2004.

QUESITO n. 11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.

L'esperto deve fornire ogni **informazione concernente**:

- 1) l'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese condominiali ordinarie);
- 2) eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute;
- 3) eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia;
- 4) eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi al cespite pignorato.

L'esperto dichiara che il cespite pignorato e costituente il lotto unico per la vendita non è gravato da contributi e spese condominiali scadute e non pagate o cause di questa natura, in quanto da dichiarazioni rese dalla proprietaria/esecutata, risulta costituito per il fabbricato A5 un amministratore alla gestione nella persona del sig. Gianpaolo D'Andrea tel. 081.0400407, con impartita quota condominiale pari a € 39,10.

QUESITO n. 12: procedere alla valutazione dei beni.

L'esperto deve indicare il **valore di mercato** dell'immobile nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli standard di valutazione internazionali (in particolare: **International Valuation Standard IVS; European Valuation Standard EVS**) e di cui al **Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa**.

In particolare ed in linea di principio, l'esperto deve utilizzare i metodi del confronto di mercato (Market Approach), di capitalizzazione del reddito (Income Approach) e del costo (Cost Approach), secondo le modalità precisate negli standard sopra citati e giustificando adeguatamente il ricorso all'uno od all'altro metodo in riferimento alle condizioni del caso di specie.

À questo riguardo, l'esperto deve OBBLIGATORIAMENTE procedere alla <u>esplicita</u> <u>specificazione dei dati utilizzati per la stima e delle fonti di acquisizione di tali dati, depositando in allegato alla perizia copia dei documenti utilizzati (ad esempio: contratti di alienazione di altri immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; decreti di trasferimento emessi dal Tribunale ed aventi ad oggetto immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate; ecc.).</u>

Nel caso di dati acquisiti presso operatori professionali (agenzie immobiliari; studi professionali; mediatori; ecc.), l'esperto deve:

- indicare il nominativo di ciascun operatore interpellato (ad esempio: agenzia immobiliare con sede in ______);
- precisare i dati forniti da ciascun operatore (con indicazione dei valori minimo e massimo comunicati da ciascuno di essi);



• precisare in maniera sufficientemente dettagliata le modalità di determinazione dei dati forniti dall'operatore (attraverso il riferimento ad atti di compravendita; alla data degli stessi; alla tipologia degli immobili oggetto di tali atti; ecc.).

L'esperto potrà inoltre acquisire informazioni ai fini della stima anche presso soggetti che abbiano svolto attività di custode giudiziario e/o professionista delegato alle vendite forzate. In tal caso, l'esperto procederà a reperire i documenti di riferimento (segnatamente, i decreti di trasferimento rilevanti ai fini della stima), che saranno allegati alla relazione di stima.

IN NESŠUN CASO L'ESPERTO PUO' LIMITARSI A FARE RICORSO A MERE FORMULE DI STILE QUALI "IN BASE ALLE PERSONALE ESPERIENZA, ALLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA, ECC."

Nella determinazione del valore di mercato l'esperto deve procedere al calcolo delle superfici per ciascun immobile, con indicazione della superficie commerciale, del valore al mq e del valore totale, esponendo analiticamente gli **adeguamenti e le correzioni della stima**.

A questo riguardo, l'esperto deve precisare tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, nonché per eventuali spese condominiali insolute.

L'esperto NON DEVE MAI detrarre dal valore di mercato il costo delle cancellazioni delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico della procedura (segnatamente: iscrizioni ipotecarie; trascrizioni di pignoramenti; trascrizioni di seguestri conservativi).

Nella determinazione del valore di mercato di immobili che – alla luce delle considerazioni svolte in risposta al quesito n. 6 – siano **totalmente abusivi ed in alcun modo sanabili**, l'esperto procederà come segue:

nell'ipotesi in cui risulti essere stato emesso **ordine di demolizione** del bene, l'esperto quantificherà il valore del suolo e dei costi di demolizione delle opere abusive;

nell'ipotesi in cui non risulti essere stato emesso **ordine di demolizione** del bene, l'esperto determinerà il valore d'uso del bene.

Sulla scorta del valore di mercato determinato come sopra, l'esperto proporrà al giudice dell'esecuzione un **prezzo base d'asta** del cespite che tenga conto delle <u>differenze esistenti al momento della stima tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell'immobile</u>, applicando a questo riguardo una riduzione rispetto al valore di mercato come sopra individuato nella misura ritenuta opportuna in ragione delle circostanze del caso di specie (<u>misura in ogni caso compresa tra il 10% ed il 20% del valore di mercato</u>) al fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato.

In particolare, si osserva all'attenzione dell'esperto come tali differenze possano concretizzarsi:

- nella eventuale **mancata immediata disponibilità** dell'immobile alla data di aggiudicazione;
- nelle eventuali diverse modalità fiscali tra gli acquisiti a libero mercato e gli acquisti in sede di vendita forzata;
- nella mancata operatività della **garanzia per vizi e mancanza di qualità** in relazione alla vendita forzata;
- nelle differenze indotte sia dalle fasi cicliche del segmento di mercato (rivalutazione/svalutazione), sia dalle caratteristiche e dalle condizioni dell'immobile (deperimento fisico, obsolescenze funzionali ed obsolescenze esterne) che possano intervenire tra la data della stima e la data di aggiudicazione;
- nella possibilità che la vendita abbia luogo mediante rilanci in sede di gara.

Per la valutazione del bene, si è ricercato il più probabile valore di mercato in considerazione dello stato di fatto, dell'ubicazione e di tutti i parametri di comparazione con beni analoghi. Al proposito, è noto dalla teoria estimativa, che un bene può assumere più aspetti economici a seconda dell'angolazione dalla quale lo stesso viene visto, ovvero a seconda dello scopo di stima. Dalla formulazione del quesito e dall'esame degli atti allegati al fascicolo, emerge che lo scopo della stima è quello di determinare il prezzo minimo al quale l'immobile potrebbe essere venduto; quindi trattandosi di una unità immobiliare per civile abitazione, si ritiene opportuno applicare il procedimento di stima **Market Approach**, basato sulle varie offerte e dati reperiti sul mercato per poi applicare delle correzioni attraverso coefficienti



che identificano le caratteristiche dell'immobile in questione e che lo valorizzano e/o deprezzano rispetto ai parametri di riferimento generali. Il valore così ottenuto determinerà il più probabile valore di mercato del cespite pignorato.

Per effettuare tale stima lo scrivente ha interpellato diverse agenzie immobiliari, nonché la banca dati del Borsino Immobiliare, organo che pubblica semestralmente un listino dei valori al metro quadro per zona e per tipologia abitativa e che si basa sulle transazioni effettivamente concluse nel semestre precedente (il listino utilizzato in questo caso è quello del primo semestre anno 2021). Di tale indagine se ne riportano i risultati.

Le indagini condotte riferiscono di una quotazione minima di €. 820,00 al mq a una massima di €. 1.150,00 al mq per immobili ad uso residenziale ubicati nel Comune di Orta di Atella (CE) Via Clanio, 33.



Ti troui in: Home / Servizi / Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Risultato interrogazione: Anno 2021 - Semestre 1

Provincia: CASERTA

Comune: ORTA DI ATELLA

Fascia/zona: Centrale/CENTRO URBANO

Codice di zona: 86

Microzona catastale n.: 0

Tipologia prevalente: Abitazioni civili

Destinazione: Residenziale

Tipologia	Stato conservativo	Valore Mercato (€/mq)			Valori Locazione (€/mq x mese)		
		Min	Max	Superficie (L/N)	Min	Max	Superficie (L/N)
Abitazioni civilli	NORMALE	820	1150	Ĭ.	2,5	3,7	L
Ville e Villini	NORMALE	900	1250	L	2,7	4	L

- Lo STATO CONSERVATIVO indicato con lettere MAIUSCOLE si riferisce a quello più frequente di ZONA
- Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)
- Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superfide Netta (N) ovvero Lorda (L)
- La presenza del carattere asterisco (*) accanto alla tipologia segnala che i relativi Valori di Mercato o di Locazione sono stati oggetto di rettifica.
 Per le tipologie Box, Posti auto ed Autorimesse non risulta significativo il diverso apprezzamento del mercato secondo lo stato conservativo
- Per la tipologia Negozi il giudizio O/ N /5 è da intendersi riferito alla posizione commerciale e non allo stato conservativo dell'unità immobiliare

Legenda

- Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mg riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)
- Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)

Nella tipologia è indicato lo stato di conservazione e manutenzione che può assumere i seguenti valori:

- Ottima
- Normale
- Scadente

Nella descrizione della Zona omogenea è, in generale, indicata la microzona catastale nella quale essa ncade, così come deliberata dal Comune ai sensi del D.P.R. n.138 del 23 marzo 1998.



Consultazione della banca dati delle quotazioni immobiliari.

Tipologia	Stato conservativo	Valore Mercato (€/mq)		Superficie (L/N)	Loca	lore zione E/mq)	Superficie (L/N)
		Min	Max		Min	Max	
Abitazioni civili	Normale	820	1150	L	2,5	3,7	L

Mappatura Beni Comparabili (allegato n.6)



★ Via Cristofaro Colombo Comparabile 1 € 130.000,00 Cod. ann.: EK-92652410 - 15122021

immobiliare.it

Via Bugnano Comparabile 2 € 155.000,00 Cod. ann.: 26fbfbfd-519b-4141-9VRG - 03.11.2021 immobiliare.it

Via Gennaro Silvestre Comparabile 3 € 210.000,00 Cod. ann.: RH-2021-20 - 02.03.2022 immobiliare.it

Via Alicia Higgins Comparabile 4 € 132.000,00 Cod. ann.: Orta132 - 14.01.2022 immobiliare.it

Via Clanio Comparabile 5 € 155.000,00 Cod. ann.: idealista.it
 Italcasasrl

LOTTO UNICO

CALCOLO DEL PIU' PROBABILE VALORE DI MERCATO CON IL METODO MCA

A R C H I T E T T O
VINCENZO ERARIO
81038 Trentola Ducenta (CE) Via Terminillo, 4



Acquisizione dati – immobili ad uso residenziale

fonte	Valore €	Superficie mq	<i>Valore unitario</i> €/mq
OMI	-	-	€ 985,00
Immobiliare.it - Via Cristofaro Colombo. Orta di Atella (CE) (EK-92652410 - 15122021)	€ 130.000,00	117,00	€ 1.111,11
Immobiliare.it – Via Bugnano Orta di Atella (CE) (26fbfbfd-519b-4141- 9VRG - 03.11.2021)	€ 155.000,00	115,00	€ 1.347,82
	media aritmetica		€ 1.147,97

Analizzando le offerte sul mercato immobiliare relative a fabbricati simili e tenendo conto di parametri di comparazione delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene (superficie, età, piano, zona panoramicità, servizi, etc.) si perviene al seguente valore unitario (per metro quadro di superficie commerciale) di €/mq 1.147,97 come sopra evidenziato (allegato n. 6). Sebbene gli immobili presi a comparazioni ricadano nella medesima pressappoco area di quella per cui è stima, gli stessi presentano

diversificazioni rispetto al bene da valutare, circostanza che rende indispensabile procedere all'utilizzo di coefficienti correttivi che ne calibrano le caratteristiche stesse.

A tale valore unitario, vanno applicati dei coefficienti correttivi, in virtù delle

A tale valore unitario, vanno applicati dei coefficienti correttivi, in virtù delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile con l'attribuzione dei punti di merito.

Detti coefficienti correttivi, vengono riassunti nella sottostante tabella.

Stima punti di merito

UBICAZIONE	
Zona di riferimento	1,00
Zona Centrale	1,40
Zona Semiperiferica (tra periferia e centro)	1,20
Zona Periferica	1,00
Zona Degradata	0,90



AMBIENTALI				
Ottime	1,00			
Medie	0,95			
Scadenti	0,90			
TECNICO-FUNZIONALI				
Ottime	1,00			
Buone	0,90			
Mediocre	0,80			
Scadenti	0,70			
TIPOLOGICHE				
Villa unifamiliare, Fabbricato Signorile, Uffici	2,00			
Villino	1,40			
Fabbricato di tipo civile	1,25			
Fabbricato di tipo economico	1,05			
Fabbricato di tipo popolare	0,80			
Fabbricato tipo Rurale	0,70			
Tipologia di riferimento	1,00			
MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE	4.00			
Normale	1,00			
Mediocre	0,90			
degradato	0,75			
ETA' DI COSTRUZIONE	1.00			
ristrutturazione totale	1,00			
minore di 6 anni da 6 a 20 anni	1,00 0,90			
da 21 a 35 anni	0,90			
da 36 a 50 anni	0,80			
oltre 50 anni	0,00			
TIPOLOGIA STRUTTURALE	0,70			
Muratura	1,00			
Calcestruzzo Armato	1,10			
SERVIZI NON ORDINARI	1,10			
Presenti	1,20			
Assenti	1,00			
POSIZIONE	.,,,,			
Piano seminterrato	0,80			
Piano terra e rialzato	0,95			
Piano primo senza ascensore	1,00			
Piano secondo senza ascensore	0,90			
Piano terzo senza ascensore	0,85			
Piano quarto e superiori senza ascensore	0,75			
Piano primo con ascensore	1,00			
Piano secondo con ascensore	0,98			
Piano terzo con ascensore	0,96			
Piano quarto e superiori con ascensore	0,94			
Ultimo piano con ascensore	1,15			
Piano attico con ascensore	1,20			
Disposto su due o più livelli senza ascensore	0,95			





Per l'immobile in parola, lo scrivente esperto ha valutato ogni rispettivo coefficiente sulla scorta della scala di valutazione sopra riportata, applicando i parametri di seguito indicati.

Caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile				
Caratteristiche	Valutazione	Coeff.		
UBICAZIONE	Zona di riferimento	1,00		
AMBIENTALI	Scadenti	0,90		
TECNICO-FUNZIONALI	Scadenti	0,70		
TIPOLOGICHE	Fabbricato di tipo civile	1,25		
MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE	Normale	1,00		
ETA' DI COSTRUZIONE	da 6 a 20 anni	0,90		
TIPOLOGIA STRUTTURALE	Calcestruzzo Armato	1,10		
SERVIZI NON ORDINARI	Presenti	1,20		
POSIZIONE	Piano terra rialzato	0,95		
VALORE CORRETTIVO DEFINITIVO				

Quindi

Vm/mq = € 1.147,97 x 0,88 = €/mq 1.010,21 approssimabile ad € 1.000,00

Superficie commerciale ragguagliata S(c): 139,94 mq.

Il Valore di mercato del bene risulta in definitiva pari a:

Vm= €/mq 1.000,00 x mq 139,94 (superficie commerciale)=

€ 139.940,00

PROCEDIMENTO DI STIMA INDIRETTA (Income Approach)

Il metodo consiste nel determinare il più probabile valore di mercato del bene attraverso la capitalizzazione dei redditi, cioè sommare redditi futuri e scontarli al momento della stima. Esso si articola in tre fasi principali:

- > determinazione dei redditi da capitalizzare;
- > determinazione del tasso di capitalizzazione;
- > operazione aritmetica della capitalizzazione dei redditi.



L'elemento iniziale del conteggio del reddito è il reddito annuale lordo; a tale elemento verrà aggiunto:

- ➤ l'interesse sulle rate di affitto, tenendo conto di una periodicità mensile delle rate stesse e della forma anticipata di pagamento;
- ➤ le spese di manutenzione, tributi, Imposte, nonché spese per sfitto o mancato pagamento a carico del proprietario.

Rlt reddito lordo totale: pari al canone annuo di affitto stimato

In questa sede si considera un importo di locazione mensile pari ad €/m 370,00, vale a dire circa €/m 2,64 al mq

canone mensile € 370,00 x 12 mesi (rate anticipate) = € 4.440,00

Le spese annuali da supportare dal proprietario quali manutenzione straordinaria e le assicurazioni dell'immobile, tributi, sfitti ed interessi per mancato reddito da sfitto, di media sono pari a circa il 25% del reddito lordo, per cui:

$$Bf = RIt - (Q + Tr + Sf + I)^* =$$

* circa 25%

sommano Bf =
$$4.400,00 - (25\%) =$$
€ $3.330,00$

Il valore del saggio medio di capitalizzazione, in considerazione della vacazione commerciale del cespite, può essere quantificato in 3,99 %.

Tale saggio è congruo in quanto trattasi di immobile a destinazione "reddituale".

$$r = 3,99 \%,$$

Valore di capitalizzazione del reddito V0 = Bf / r = € 3.330,00 / 3,99% = € 83.458,64

Quindi, il Valore più probabile di mercato secondo il procedimento della Stima Analitica è di € 83.458,64





48

Firmato Da: ERARIO VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 19b9e7f1b5357626ce17ddad9368147

Riepilogando i valori relativi ai due diversi sistemi di stima:

- a) valore per capitalizzazione di reddito = € 83.458,64
- b) valore di mercato per comparazione dei beni € 139.940,00

La media aritmetica dei due precedenti valori, assunta come valore commerciale del bene inteso come unico lotto commerciale è quindi di:

"Valore di mercato del bene = (£ 83.458,64+£ 139.940,00)/2 = £ 111.699,32

Adeguamenti e correzioni della stima

- Spese condominiali insolute: €. 0,00
- Adeguamento impianti: €. 0,00
- Insoluto sul contratto idrico: €. 0,00
- Regolarizzazione urbanistica e catastale: €. 0,00
- Regolarizzazione Certificazione Energetica: €. 250,00
- Considerata l'assenza di garanzia per vizi del bene venduto, il sottoscritto ha optato per una riduzione di valore del 10 % rispetto a quella di mercato: 10 % x € 111.699,32= € 11.169,93

Totale detrazioni: € 11.419,93

€ 111.699,32 - € 11.419,93= €. 100.279,39

Si avrà quindi che il valore finale del diritto espropriato, al netto di tali decurtazioni e correzioni è pari a €. 100.279,39, in cifra tonda € 100.200,00 da considerarsi come prezzo base per la vendita dello stesso bene.

QUESITO n. 13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.

Nel caso il pignoramento abbia ad oggetto una **quota indivisa**, l'esperto deve procedere alla valutazione della sola quota.

L'esperto deve precisare inoltre se la quota in titolarità dell'esecutato sia suscettibile di separazione in natura (attraverso cioè la materiale separazione di una porzione di valore esattamente pari alla quota).

L'esperto deve infine chiarire già in tale sede se l'immobile risulti comodamente divisibile in porzioni di valore similare per ciascun comproprietario, predisponendo se del caso una bozza di progetto di divisione.

L'immobile oggetto di pignoramento non è costituito da quota indivisa.

<u>QUESITO n. 14: acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della</u> Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio.



In risposta al presente quesito, l'esperto stimatore deve anzitutto indicare la residenza anagrafica del debitore esecutato alla data del pignoramento, nonché alla data attuale, acquisendo e depositando **certificato di residenza storico** rilasciato dal competente ufficio comunale.

L'esperto deve inoltre acquisire SEMPRE certificato di stato civile dell'esecutato.

In particolare, in caso di esistenza di rapporto di coniugio, l'esperto deve acquisire **certificato di matrimonio per estratto** presso il Comune del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio, verificando l'esistenza di annotazioni a margine in ordine al regime patrimoniale prescelto.

Il regime patrimoniale dell'esecutato deve essere SEMPRE verificato alla luce di tali certificazioni. L'esperto non può invece fare riferimento ad elementi quali la dichiarazione di parte contenuta nell'atto d'acquisto del cespite.

In ogni caso, in ordine al regime patrimoniale dell'esecutato, qualora dagli elementi complessivamente in atti risulti essere intervenuta sentenza di annullamento del matrimonio oppure di scioglimento o cessazione degli effetti civili oppure di separazione personale e tale sentenza non risulti essere stata annotata a margine dell'atto di matrimonio, l'esperto procederà – laddove possibile – ad acquisire tale sentenza e a verificarne il passaggio in giudicato.

Infine, laddove il debitore esecutato sia una società, l'esperto acquisirà altresì **certificato della Camera di Commercio**.

Alla data del pignoramento ed all'attualità l'esecutata, signora risiede nel Comune di Orta di Atella alla Via Clanio, 3 Sc. A6 piano terra int.2 e quindi sebbene all'indirizzo del cespite pignorato, ad un fabbricato diverso da quello di cui l'appartamento unitamente al box auto pertinenziale appartengono dato che il fabbricato di riferimento è la Scala A5.

L'esecutata risulta allo stato civile coniugata in regime di separazione dei beni (Allegato n. 7).

L'Esperto Il G.E.

Dott. Arch. Vincenzo Erario

dott. Auletta Alessandro



ALLEGATI

- ✓ allegato 1 Tavole grafiche;
- ✓ allegato 2 Certificato di destinazione urbanistica;
- ✓ allegato 3 Visure catastali, mappale, titolo di proprietà;
- ✓ allegato 4 Certificato storico di residenza esecutata;
- ✓ allegato 5 Certificato Regione Campania Ufficio Usi Civici;
- ✓ *allegato 6* Comparabili;
- ✓ *allegato* 7 Certificato di stato civile esecutata.
- ✓ *allegato 8* PdC, variante al PdC, DIA, annullamento Pdc illeggittimo in autotutela.
- ✓ *Allegato 9* Denuncia di successione Migliaccio del 16.12.1957.
- ✓ allegato 10 Verbale di primo e secondo accesso all'immobile;
- ✓ *allegato 11* trasmissione elaborato peritale alle parti;

